

Prezzi di trasferimento rilevanti ai fini Iva se hanno natura di corrispettivo

di **Marco Peirola**

Seminario di specializzazione

Regime di adempimento collaborativo e tax control framework

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Le conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, presentate il 3 aprile 2025 in merito alla causa C-726/23, assumono importanza in vista della successiva pronuncia della Corte sul tema delle **condizioni** richieste affinché gli **aggiustamenti di transfer pricing** siano **rilevanti ai fini Iva**.

Il caso affrontato riguarda una **società rumena che acquista o noleggia gru** per rivenderle o noleggiarle ai propri clienti.

La società belga, appartenente allo stesso gruppo, si occupa della **ricerca dei fornitori e negozia con essi i termini contrattuali**, ma è **la società rumena che stipula i contratti di vendita** e di noleggio con i fornitori e i clienti.

La questione oggetto del rinvio da parte del giudice nazionale è relativa alla **rilevanza ai fini Iva degli importi fatturati dalla società belga a quella rumena** per l'attività commerciale svolta.

In particolare, alla Corte è stato chiesto di stabilire se tali importi, **quantificati utilizzando un metodo raccomandato dalle linee guida dell'OCSE** (nella specie, il metodo del margine netto della transazione), possano costituire il **corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso**, ai sensi dell'articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE.

A livello unionale, il **tema è stato affrontato dal Comitato Iva** con il *Working Paper* n. 923 del 28 febbraio 2017 e dal VAT *Expert Group* (VEG) con il documento VEG n. 71 del 18 aprile 2018.

Le norme in materia di prezzi di trasferimento **stabilite ai fini delle imposte dirette** sono finalizzate alla **valutazione del "valore normale" delle operazioni**, cioè del prezzo idoneo a garantire il rispetto del principio di *"libera concorrenza"*, a differenza delle norme in materia di Iva, che sono fondate sull'**esistenza di una operazione a titolo oneroso**, in cui il **corrispettivo è considerato un valore oggettivo**, vale a dire il prezzo effettivamente pagato.

Secondo il Comitato Iva, la **diversità tra i due settori** considerati esige una **valutazione da effettuare caso per caso**. Per il VEG, gli aggiustamenti di *transfer pricing* devono considerarsi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Iva, salvo che sia individuabile un **"nesso diretto"** con la **fornitura iniziale del bene o servizio**.

Nel caso in esame, il **metodo del margine netto della transazione**, utilizzato per calcolare il prezzo di trasferimento, è impiegato anche per determinare, **"a posteriori"**, il corrispettivo della prestazione di servizi resa dalla **società belga a quella rumena**, senza ulteriori rettifiche.

Tale particolare **modalità di determinazione del corrispettivo soddisfa**, in ogni caso, il **requisito del "nesso diretto" tra il servizio reso e il controvalore ricevuto**, in quanto la Corte europea ha costantemente affermato che è **irrilevante l'importo del corrispettivo**, in particolare la circostanza che esso sia **pari, superiore o inferiore, ai costi sostenuti** dal soggetto passivo.

È vero che, nella fattispecie, l'importo del corrispettivo è di per sé indeterminato. Tuttavia, le modalità di quantificazione sono state **stabilite contrattualmente con criteri precisi** e, in quanto tali, sono **prive di incertezze**. Pertanto, il corrispettivo delle prestazioni di servizi rese dalla belga a favore della società rumena è perfettamente **determinabile sin dalla conclusione del contratto**.

In esito alle considerazioni illustrate, l'Avvocato generale ha proposto alla Corte di dichiarare che l'articolo 2, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che **la remunerazione per i servizi infragruppo forniti dalla società madre**, che assume a proprio carico la responsabilità commerciale, alla società figlia **deve essere considerata come il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso** e, quindi, **rilevante ai fini Iva**, anche se è calcolata secondo il metodo del margine netto della transazione raccomandato dalle linee guida dell'OCSE.

Si tratta di una **posizione coerente con le indicazioni rese dall'Agenzia delle entrate**, per la quale – affinché gli aggiustamenti di *transfer pricing* incidano sulla determinazione della base imponibile dell'Iva, aumentando o diminuendo il **corrispettivo di vendita del bene o del servizio**, ex [articolo 26, D.P.R. 633/1972](#) – occorre che:

- vi sia un **corrispettivo**, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento;
- siano **individuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi** cui il corrispettivo si riferisce;
- sia presente un **legame diretto tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizi e il**

In particolare, nelle risposte [n. 60/E/2018](#) e [n. 884/E/2021](#), è stato chiarito che la valutazione della rilevanza, ai fini Iva, di tali aggiustamenti si pone solo quando il pagamento è **riconducibile ad una variazione, in aumento o in diminuzione, della base imponibile** delle operazioni originariamente effettuate tra le parti e non anche, quindi, quando esso costituisce il **corrispettivo di una specifica cessione o prestazione**, sia pure determinato *ex post*, che, come

nel caso oggetto delle conclusioni dell'avvocato UE, deve essere **autonomamente assoggetto a Iva**.